

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: ART. 186 Cds, MISURA CAUTELARE DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE E RAPPORTO DI SPECIALITÀ TRA NORME (ART. 223 Cds)

**Corte Cass, sez. II civ, Ordinanza 18 aprile 2018, n. 9539
Tribunale di Sondrio sent. 141/2020**

In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida di cui all'art. 186 del codice della strada si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all'art. 223 del medesimo codice; nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell'accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che possa arrecare pericolo ad altri soggetti. Ne consegue che - in ragione del principio di necessaria corrispondenza tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 -, ove sia stata accertata, a carico del conducente, la contravvenzione di cui all'art. 186 del codice della strada, la sospensione della patente di guida, con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, può essere irrogata, senza alcun automatismo, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma 9 del predetto articolo, ossia previo accertamento di un valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro" (Corte Cass, sez. II civ, Ordinanza 18 aprile 2018, n. 9539; conf. Cass. civ. Sez. II, 19/10/2010, n. 21447).

Con questa decisione della SC del 2018, conforme ad un'altra del 2010, si è creduto che sul tema della sospensione cautelare della patente, ci fosse una base più che solida affinché si potesse sostenere a buon diritto che, fino al provvedimento definitivo, la Prefettura dovesse attenersi al dettato normativo di cui all'art. 186.9 Cds "Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2 bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8".

Nello specifico, si è trattato di una contestazione per 0,87 g/l (art. 186.2 lett.b Cds).

Ciò non è stato ritenuto corretto dal Tribunale di Sondrio (dr.ssa Minervini, sent. 141/2020) che in sede di appello ad una sentenza impugnata del GdP dal ricorrente, ha confermato quest'ultima (che ha ritenuto corretto l'utilizzo della norma generale di cui all'art. 223 Cds con riguardo la sospensione cautelare della patente) basandosi su un precedente orientamento che ha negato tale rapporto di specialità sostenendo che "Illuminante sul punto risulta il dictum di Cass. civ. ord. n. 16051/2017, pronuncia che ha il pregio di aver valorizzato come la disciplina di cui all'art. 223 valga per tutte le ipotesi di reato -con finalità di tutela immediata dell'incolumità dei cittadini e dell'ordine pubblico, per impedire che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli- distinguendosi dalla autonoma fattispecie di cui all'art. 186 comma 9 la quale, peraltro, non può trovare applicazione nei casi in cui il tasso alcolemico riscontrato sia inferiore alla soglia di 1,5 g/l."

Singolare, però, è come sarebbe stato "risolto" il contrasto giurisprudenziale con la sentenza in epigrafe (nb più recente da quella da Ella citata) e cioè "Non risultano, di contro, conferenti le pronunce di legittimità citate dall'appellante dal momento che le stesse -oltre a confermare i principi testé richiamati- si riferiscono nello specifico all'applicazione della sola fattispecie di cui all'art. 186 C.d.S."

Pertanto il Tribunale di Sondrio (e quindi il GdP) continueranno ad avvallare i provvedimenti prefettizi che, in tema di guida in stato di ebbrezza e nonostante il dettato chiaro di cui all'art. 186.9 Cds (norma speciale), applicheranno la sospensione cautelare della patente attraverso la norma generale di cui all'art. 223 Cds (**art. 9 L. 689/1981** *“Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale”*).